

**CODEX** collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio, beni pubblici **CDX13**

# IL CODICE DEGLI USI CIVICI

**gennaio 2015**

**guida normativa e  
raccolta giurisprudenziale**

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-074-7

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

# IL CODICE DEGLI USI CIVICI

**gennaio 2015**

GUIDA NORMATIVA  
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

**Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di USI CIVICI. Tutti i testi sono presentati in versione vigente e coordinata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.**

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. **È consentita la stampa e l'utilizzo del prodotto in più dispositivi ad esclusivo uso privato e personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Quanto alla riproduzione dei contenuti, è consentita a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, con finalità esclusivamente privata, personale o istituzionale del soggetto acquirente. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata e sarà perseguita nelle opportune sedi: a titolo di esempio è vietata l'utilizzazione totale o parziale dei contenuti con finalità direttamente o indirettamente commerciale, così come è vietata la cessione non autorizzata a terzi del prodotto, intero o in parte, anche mediante copia incolla del contenuto. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare il contenuto con la documentazione ufficiale.

Edizione: 15 gennaio 2015 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 13 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX13 | ISBN: 978-88-6907-074-7 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

**L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.**



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

## NORME STATALI

### Codice civile - Articoli 822 - 831

Art. 822. Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico

Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali

Art. 825. Diritti demaniali su beni altrui.

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art. 43.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

## **Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel regno.**

(G.U. 8 marzo 1928, n. 57).

Titolo I

Capo I

ISTANZE E DICHIARAZIONI

Art. 1.

Le dichiarazioni del podestà e dei rappresentanti delle associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.

Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.

Art. 2.

Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche l'indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

Art. 3.

Qualora i commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non

dichiarati, potranno chiedere al prefetto della provincia, cui il comune o l'associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà l'indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente art. 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

Per la pubblicazione del decreto il prefetto, se il commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.

Il ministro dell'economia nazionale potrà promuovere l'emanazione del decreto suddetto.

#### Art. 4.

Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli art. 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il commissario dovrà comunicare, in copia, al ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

#### Art. 5.

Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del commissario.

Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

#### Art. 6.

Salvo la facoltà discrezionale del commissario di procedere di ufficio, i podestà e le associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al commissario.

Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

- 1) i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;
- 2) l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono l'istanza;
- 3) l'indicazione delle terre a cui l'istanza si riferisce;
- 4) le conclusioni.

#### Art. 7.

Qualunque possessore potrà presentare domanda al commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il commissario può disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento.

Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi udito il parere dell'ufficio locale del genio civile nei soli casi che trattasi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.

Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al ministro per l'economia nazionale il quale pronuncierà definitivamente.

Potranno ricorrere al ministro per l'economia nazionale i podestà, i presidenti delle associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

Art. 84.

Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del podestà del comune o dal presidente dell'associazione agraria interessata.

Art. 85.

Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel regno, approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

## **Legge 10 luglio 1930, n. 1078. Definizione delle controversie in materia di usi civici.**

(G.U. 18 agosto 1930, n. 192).

Art. 1.

Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.

La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.

Art. 2. [1]

[La notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.

La decisione è altresì comunicata al ministero dell'agricoltura e delle foreste.]

[1] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 3. [2]

[La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è deferita all'esclusiva competenza della corte di appello di Roma.

Il giudizio ha luogo con l'intervento del pubblico ministero, il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto.

Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nel regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti.]

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 4. [3]

[Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti nè maggiore di trenta.

Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del pubblico ministero.]

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 5. [4]

[Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario, che ha pronunciata la decisione impugnata, trasmetterà alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.

La stessa cancelleria trasmetterà tali atti alla corte di cassazione, se la sentenza della corte di appello sia gravata di ricorso.]

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 6. [5]

[Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire, in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sarà fissato dal presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 31 agosto 1901, n. 413.]

l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro quanto all'anno 1994 e quello relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quanto agli anni 1995 e 1996.

2. Il Fondo nazionale per la montagna è istituito nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, del quale verrà vincolata una quota per le finalità della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale [12] .

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[12] Comma così modificato dall'art. 34 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

**Circolare 17 febbraio 1999, n. 40/E. Imposte sui redditi, art. 88, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come integrato dall'art. 22 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Associazioni ed enti gestori di demani collettivi.**

MINISTERO DELLE FINANZE  
Dipartimento delle Entrate

L'art. 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha modificato l'art. 88, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riconducendo fra gli enti non soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi".

La disposizione ha effetto, ai sensi dell'art. 65 della medesima legge n. 449 del 1997, dal 1° gennaio 1998.

Riguardo all'espressione "associazioni ed enti gestori di demani collettivi" si fa presente quanto segue.

L'espressione "demani collettivi" individua beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico, caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo a favore di collettività che hanno su tali beni diritti di godimento sotto varie forme (pascolo, caccia, macchiatico, legnatico, ecc.), finché persistono tutti gli anzidetti vincoli.

Si tratta, in sostanza, di beni di uso civico, detti anche beni demaniali o collettivi, appartenenti ai comuni o alle stesse comunità di beneficiari (università, associazioni agrarie, ecc.) comunque denominate.

La collettività esercita sui beni in questione diritti civili perpetui di godimento di natura pubblicistica, per cui la loro disciplina è equiparata al regime di demanialità, con le conseguenti peculiari caratteristiche surrichiamate (inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità, indisponibilità) proprie dei beni demaniali pubblici.

Tali diritti, di origini antichissime (molti risalgono al medioevo) - definiti in dottrina come diritti spettanti a una collettività organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé, ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono - consistono nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio.

Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli.

Quanto sopra precisato, si fa presente che l'espressione "associazioni ed enti gestori dei demani collettivi" deve, pertanto, ritenersi riferita a quelle strutture organizzative, comunque denominate, preposte dall'ordinamento giuridico all'amministrazione degli anzidetti beni.

Si evidenzia che tali enti hanno assunto nelle diverse zone d'Italia denominazioni differenziate.

La diversificazione delle realtà locali consente, perciò, in questa sede, solo un'indicazione a titolo esemplificativo degli enti in esame.

In particolare si richiamano le associazioni e le università agrarie di varia origine e denominazione.

Tra le principali associazioni agrarie figurano quelle dell'arco alpino e le associazioni agrarie dell'Italia centrale, in specie le università agrarie e i domini collettivi degli ex Stati Pontifici.

Si richiamano, altresì, fra gli enti in argomento, le partecipanze agrarie. Queste ultime provengono, in via generale, da lontane concessioni enfiteutiche eseguite per lo più in Emilia. Le più note di esse sono, infatti, le c.d. partecipanze emiliane.

Si ricordano, infine, le regole, fra le quali si citano ad esempio le Regole della Magnifica comunità cadorina, le Regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo e quelle del Comelico.

Le Direzioni Regionali in indirizzo individueranno, sulla base delle precisazioni sopra svolte, gli enti operanti nell'ambito della Regione che, indipendentemente dalla denominazione assunta, possono, dall'esame della specifica disciplina e di ogni altro elemento eventualmente acquisito dalle amministrazioni locali competenti, ricondursi fra le associazioni di cui all'art. 88, comma 1, del T.U.I.R., con preghiera di riferire in merito alla scrivente.

## **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. - Articolo 142**

(G.U. 24 febbraio 2004, n. 45 – S.O. n. 28).

Art. 142. Aree tutelate per legge. [1]

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico [2].

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [3].

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 [4].

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

## **Risoluzione 8 marzo 2006, n. 1. Usi civici - Provvedimenti di legittimazione - Modalità di trascrizione.**

DIREZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO

È pervenuta alla Scrivente, da parte di un Ufficio provinciale dell'Agenzia, una richiesta di chiarimenti in ordine alle corrette modalità di compilazione delle note di trascrizione relative ad atti di legittimazione di terreni soggetti ad usi civici.

Il predetto Ufficio evidenzia che, nell'attuale procedura "Nota" per la compilazione delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione, non sarebbe rinvenibile uno specifico codice per l'individuazione del peculiare diritto trasferito dall'ente locale al soggetto "legittimario".

Al riguardo lo stesso Ufficio propone la seguente soluzione: utilizzo nel quadro "C – Soggetti" della nota di trascrizione del codice corrispondente al "diritto dell'enfiteuta"; ciò anche nella considerazione che la Circolare Ministeriale n. 128/T del 2 maggio 1995 - contenente le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota – con riferimento al "diritto dell'enfiteuta" (codice 05) precisa l'assimilabilità di tale diritto ad altri diritti ad esso correlabili (cfr. nota n. 10, dove vengono richiamati, a titolo meramente esemplificativo, "...il diritto del miglioratario, del locatore ad meliorandum, del colono perpetuo, ecc.").

Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.

La problematica della trascrivibilità degli atti di legittimazione di fondi gravati da usi civici, nei suoi aspetti generali, è stata in parte già affrontata da questa Agenzia con circolare n. 2 del 26 febbraio 2004.

In tale occasione è stato tra l'altro precisato che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, pur instaurando un rapporto assimilabile a quello enfiteutico, conferisce al destinatario (legittimario) "...la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale,...titolo legittimo di proprietà e possesso..." (cfr. C. Cass. 23 giugno 1993, n. 6940 e 8 agosto 1995, n. 8673), seppure in attesa di espansione per effetto dell'affrancazione (ovvero: "compresso" sino all'affrancazione).

Nella stessa Circolare, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e su conforme avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stato ulteriormente precisato che "...il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione, [e con l'affrancazione] si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente.".

## CAMPANIA

### **Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 11. Norme in materia di usi civici.**

(B.U. 4 aprile 1981, n. 22)

#### Art. 1.

Per l'attuazione delle funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616, in materia di usi civici di cui alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766, al regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, N. 332, alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, al regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, alla legge 16 marzo 1931, n. 377, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

#### Art. 2.

La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmetterà ai comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza individuate con i dati catastali.

I comuni e le frazioni, nei successivi sessanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli usi civici in esercizio.

Eventuali occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

Decorsi novanta giorni dalla trasmissione degli elenchi a comuni e frazioni la Regione, alle stregua delle indagini di ufficio e ove pervengano delle notizie fornite, formerà l'inventario delle terre distinte per ente di appartenenza.

Le terre di appartenenza promiscua, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno iscritte a tutti gli enti partecipanti alla promiscuità con indicazione di questa.

L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per le finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all'autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni.

La Giunta regionale emette, altresì, ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente già di competenza commissariale o ministeriale, afferente a materie trasferite.

Per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

Il decreto del Presidente della Giunta di concessione della legittimazione, viene sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica a mente del penultimo comma dell'articolo 66, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

#### Art. 3.

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano

sospese le ripartizioni delle terre di categoria B di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e la redazione di piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

La Giunta regionale con il provvedimento di apertura delle operazioni demaniali delega all'assessore all'agricoltura tutti gli adempimenti istruttori dei relativi procedimenti ancorché di rilevanza esterna, ivi compresa la nomina del perito istruttore.

Art. 4.

Le legittimazioni di cui all'articolo 9 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, potranno essere concesse nella sola ipotesi di miglioramenti agrari.

La concessione della legittimazione dovrà comunque essere motivata con il pubblico interesse.

Art. 5.

I beni civici dei comuni e degli altri enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere all'introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive nella forma di imprese nei termini del successivo articolo, secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni.

I piani dovranno essere formati dagli enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalle Regioni e dalle Comunità Montane che eserciteranno, inoltre, la vigilanza sulla loro applicazione.

Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione i piani dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli.

Questi dovranno essere comunque contenuti nei limiti fissati dall'articolo 1021 del c.c.

Gli interessati potranno rinunciare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla utilizzazione delle terre, secondo il piano organico di cui al I comma.

Qualora l'esercizio degli usi contrasti con gli interessi della generalità degli abitanti, i progetti potranno prescindere.

In tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.

Art. 6.

Comuni e frazioni per la gestione dei terreni civici preferiranno la concessione ad imprese cooperative, basate su rigorosi criteri economici, i cui regolamenti, adottati dai Consigli comunali, s'ispireranno alle seguenti indicazioni:

a) la partecipazione all'impresa cooperativa del comune (o di altro ente) che ne diventa socio conferendo come su quota capitale le terre di cui è titolare, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili mezzi ad esso spettante: potranno diventare soci anche enti pubblici come la Regione (attraverso l'E.R.S.A.C.) o come le Comunità Montane in quanto apportatori di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi;

b) la cooperativa per la gestione associata da parte dei produttori dell'insieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all'articolo precedente, sarà aperta a tutti i cittadini provvisti di requisiti di professionalità, partendo dai coltivatori e dai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione, e dilatando la partecipazione sia ai contadini limitrofi che ai braccianti ed ai pastori o ai giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura;

**Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12. Norme in materia di usi civici.  
Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente  
l'organizzazione amministrativa della Regione sarda.**

(B.U. 15 marzo 1994, n. 9).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Finalità).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a:

- a) disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione sarda ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna;
- b) garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio delle collettività delle terre soggette agli usi civici;
- c) assicurare la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;
- d) tutelare la potenzialità produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale;
- e) precisare le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale in materia di usi civici.

Art. 2. (Titolarietà degli usi civici).

1. Gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso.

Art. 3. (Indennità per la perdita del diritto d'uso).

1. Gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità dei diritti di uso civico o sull'esercizio di questi sono autorizzati e adottati, dai competenti organi amministrativi, previa la determinazione dell'indennità da corrispondere alla collettività titolare dei diritti stessi.

2. I capitali costituiti dalle indennità di cui al comma 1 sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Art. 4. (Competenze).

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitate dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. La lettera f) dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali) è abrogata.

CAPO II

## ACCERTAMENTO ED INVENTARIO DEI TERRENI AD USO CIVICO

Art. 5. (Accertamento delle terre gravate da uso civico).

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i Comuni interessati, con proprio decreto provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei Comuni per i quali non esistano i provvedimenti formali di accertamento.

2. I decreti di accertamento sono trasmessi ai Comuni interessati per la pubblicazione nell'Albo Pretorio per trenta giorni.

3. Contro i decreti di accertamento è ammesso ricorso in opposizione. Il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP [1].

4. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale si pronuncia sui ricorsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e la decisione è definitiva.

5. L'elenco dei terreni gravati da uso civico viene decretato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per ogni Comune interessato.

5 bis. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP [2].

6. Per la procedura di accertamento dei terreni gravati da uso civico l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.

[1] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, nel testo risultante dall'art. 36 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

[2] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, nel testo risultante dall'art. 36 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

Art. 6. (Inventario generale delle terre civiche).

1. L'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche libere da occupazioni esistenti nella Regione, articolato per Comuni e con l'indicazione delle terre appartenenti alle frazioni, ove esistenti. Sono altresì formati appositi elenchi delle terre abusivamente occupate o possedute con titolo illegittimo.

2. Nell'inventario, che viene periodicamente aggiornato, devono essere indicati tutti i dati idonei per la identificazione delle terre.

3. Gli inventari sono di natura ricognitiva e le eventuali omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni.

4. Per la formazione dell'inventario l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.

Art. 7. (Tenuta dell'inventario).

1. L'inventario costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni ad uso civico.

2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede ad apportare, all'inventario ed agli elenchi di cui sopra, le variazioni conseguenti alle modifiche verificatesi negli elementi che li costituiscono.

## CAPO III

Art. 37 Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per la sola competenza:

anno 2014

in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00

anno 2015

in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00

anno 2016

in diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00; in aumento UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", per euro 50.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

## TRENTINO ALTO ADIGE

### **Legge Provinciale Trento 14 giugno 2005, n. 6. Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.**

(B.U. 16 giugno 2005, n. 24 bis – straord.).

Capo I

Norme generali

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusufruibili.

2. Per i fini di questa legge si considerano beni di uso civico i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni gravati di uso civico appartenenti alla generalità

dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti ad una comunità di abitanti comunali o frazionali e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi.

3. Per quanto non disciplinato da questa legge si applica la normativa statale vigente in materia di usi civici.

Art. 2. Disciplina per il godimento dei beni di uso civico.

1. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico frazionali o comunali, come definiti ai sensi dell'articolo 1, spettano, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare, i cui componenti, di seguito denominati aventi diritto, siano residenti rispettivamente nella frazione o nel comune. Ai fini dell'espressione del voto nelle consultazioni previste da questa legge, gli aventi diritto sono i maggiorenni di ogni nucleo familiare; lo statuto dell'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASUC) può tuttavia prevedere che gli aventi diritto ai fini dell'espressione di voto siano costituiti solo dai capofamiglia, o loro delegati, come individuati ai sensi del comma 5.

2. L'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 3, disciplina con apposito regolamento le modalità di esercizio dei diritti e di godimento dei beni di uso civico, nel rispetto di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione. In caso di amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il regolamento che disciplina le modalità di esercizio dei diritti e di godimento dei beni può prevedere, per i componenti del nucleo familiare, il requisito di un periodo minimo di residenza quale condizione per l'esercizio dei diritti e per il godimento dei beni di uso civico.

3. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, può essere richiesto al nucleo familiare, in relazione ai bisogni dello stesso, un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

4. È vietata qualsiasi forma di distribuzione ai componenti del nucleo familiare di somme di denaro derivanti a qualunque titolo dall'amministrazione dei beni di uso civico.

5. Agli effetti di questa legge per nucleo familiare si intende quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale; per capofamiglia s'intende l'intestatario della scheda di famiglia.

Art. 3. Disposizioni particolari per la Magnifica comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez.

1. Questa legge, con l'esclusione di quanto disposto dai capi III e IV e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, non trova applicazione per i beni gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.

## Capo II

### Amministrazione dei beni di uso civico

Art. 4. Forme di amministrazione dei beni.

La Giunta regionale potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi del precedente comma venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge n. 1766 del 1927.

Art. 14

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B, di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e le redazioni dei piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

Art. 15 Norma finanziaria.

Alle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, sono rinviate la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità regionale.

## VALLE D'AOSTA

### **Legge regionale 22 aprile 1985, n. 16. Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d'Aosta in materia di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali.**

(B.U. 14 maggio 1985, n. 7).

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materie di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali, trasferite alla Regione a norma degli artt. 1 e 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell'articolo 38, Commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto e dalla Legge regionale 7 dicembre 1979 n. 66.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## VENETO

## **Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 31. Norme in materia di usi civici.**

(B.U. 26 luglio 1994, n. 61)

### **Art. 1 Finalità.**

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

### **Art. 2 Ambito di applicazione.**

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permutate con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766 del 1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.

2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreno di uso civico.

3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui ai commi 1 e 2 di proprietà collettiva delle generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

### **Art. 3 Competenze regionali.**

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al dipartimento per le foreste e l'economia montana spettano:

- a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
- b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;
- c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

### **Art. 3-bis Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico. [1]**

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.", con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico [2].

1-bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico [3].

[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 1° aprile 2005, n. 34.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

### **Art. 4 Accertamento delle terre di uso civico.**

certo surrogabile con la mera adesione, mediante sottoscrizione della richiesta, all'istituto regoliero.»

**Sintesi: L'accoglimento della richiesta di ricostituzione della Regola determina la sottrazione all'uso comune dei beni rivendicati come appartenenti alla ricostituita Regola, per essere riservati, in proprietà esclusiva, a favore dei soli appartenenti alla Regola stessa, con evidente compromissione, laddove tale elenco non rispecchiasse realmente tutti gli aventi diritto, delle posizioni facenti capo ad eventuali altri aventi diritto sui beni allodiali.**

Estratto: «Il profilo è di rilevante importanza proprio in considerazione degli effetti che derivano dall'eventuale accoglimento della richiesta di ricostituzione della Regola. Invero, se ciò fosse avvenuto, i beni rivendicati come appartenenti alla ricostituita Regola, sarebbero stati sottratti all'uso comune degli appartenenti alla comunità, per essere riservati, in proprietà esclusiva, a favore dei soli appartenenti alla ricostituita Regola, con evidente compromissione, laddove tale elenco non rispecchiasse realmente tutti gli aventi diritto, delle posizioni facenti capo ad eventuali altri aventi diritto sui beni allodiali. Come osservato in fattispecie analoga (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 17/2007), non può essere utilizzata a tal fine una dichiarazione proveniente dal solo soggetto che è interessato all'ottenimento del riconoscimento, né, tanto meno, come pare nel caso di specie, proveniente da un gruppo di soggetti nel quale non si è certi dell'avvenuta inclusione di tutti gli aventi diritto.»

**Sintesi: Ai fini della ricostituzione della Regola non può essere utilizzata una dichiarazione proveniente dal solo soggetto che è interessato all'ottenimento del riconoscimento, né, tanto meno proveniente da un gruppo di soggetti nel quale non si è certi dell'avvenuta inclusione di tutti gli aventi diritto.**

Estratto: «Il profilo è di rilevante importanza proprio in considerazione degli effetti che derivano dall'eventuale accoglimento della richiesta di ricostituzione della Regola. Invero, se ciò fosse avvenuto, i beni rivendicati come appartenenti alla ricostituita Regola, sarebbero stati sottratti all'uso comune degli appartenenti alla comunità, per essere riservati, in proprietà esclusiva, a favore dei soli appartenenti alla ricostituita Regola, con evidente compromissione, laddove tale elenco non rispecchiasse realmente tutti gli aventi diritto, delle posizioni facenti capo ad eventuali altri aventi diritto sui beni allodiali. Come osservato in fattispecie analoga (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 17/2007), non può essere utilizzata a tal fine una dichiarazione proveniente dal solo soggetto che è interessato all'ottenimento del riconoscimento, né, tanto meno, come pare nel caso di specie, proveniente da un gruppo di soggetti nel quale non si è certi dell'avvenuta inclusione di tutti gli aventi diritto.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> COMPATIBILITÀ CON USI CIVICI**

TAR BASILICATA n.319 del 28/05/2010 - Relatore: Antonio Ferone - Presidente: Antonio Camozzi

**Sintesi: Non sussiste incompatibilità in astratto tra l'attività di coltivazione di cava e l'uso civico eventualmente gravato sull'area.**

Estratto: «con l'atto innanzi citato viene disposto l'accertamento degli usi civici ma non si rinvenivano elementi per individuarsi in concreto le aree interessate da usi civici ed in particolare se l'area occupata dalla società Mineraria è ricompresa tra quelle oggetto di vincolo. A ciò aggiungasi che nell'atto di concessione dell'area ed in quelli successivi modificativi del primo contratto di concessione non è precisato dal Comune che l'area è gravata di uso civico ed altresì che anche la eventualità che tale circostanza fosse in realtà sussistente, non è dato riscontrare una incompatibilità tra l'attività di coltivazione di cava e l'uso civico eventualmente gravato sull'area.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI**

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.78 del 12/03/2014 - Relatore: Alma Chietini - Presidente: Armando Pozzi

**Sintesi: I diritti di uso civico sono inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili.**

Estratto: «4. Tale ragionamento è privo di pregio giuridico. Il Collegio osserva, anzitutto, che il pascolo di causa, come puntualmente specificato nello stesso atto di concessione (cfr., art. 13 - doc. n. 3 in atti di parte ricorrente), e come risulta dall'estratto del Libro fondiario prodotto dall'Amministrazione (cfr., doc. n. 15), è un bene di uso civico. In termini generali, si ricorda che il regime giuridico dei beni destinati ad uso civico è quello ordinario stabilito dalla legge 16.6.1927, n. 1766, dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26.2.1928, n. 332, e dalla legge provinciale sulla disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico 14.6.2005, n. 6. I diritti di uso civico sono inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili; essi sono esercitati e goduti, in relazione ai propri bisogni, da coloro che risiedono nella frazione o nel comune; inoltre, salvo l'adozione di specifica deliberazione che comprovi un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti, l'ente competente all'amministrazione dei beni di uso civico non può disporre la variazione del loro uso, la sospensione temporanea o l'estinzione del vincolo.»

**Sintesi: I terreni demaniali di uso civico, se temporaneamente non utilizzati dalla comunità, possono essere destinati, con atto di concessione, al godimento da parte di privati solo se la destinazione sia temporanea ovvero se il rapporto ha carattere precario e temporaneo.**

Estratto: «5. Tanto precisato, il Collegio deve ora rilevare che alla concessione d'uso con la quale il Comune di M. ha affidato al ricorrente Malga F. e, in particolare, alla clausola concernente la durata della stessa, non si applica la normativa sui patti agrari. Per l'applicazione della normativa in questione ad un bene demaniale fatto oggetto di concessione a terzi non è sufficiente, infatti, che l'oggetto del rapporto sia "agrario". Occorre, al contrario, la compatibilità dell'attività svolta con la natura del bene e con gli interessi pubblici (monumentali, ambientali, ecc.) che impongono il mantenimento della completa integrità del bene stesso. Più precisamente, è stato affermato che ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato e degli altri enti territoriali non si applica la legislazione sui contratti agrari e, segnatamente, la disciplina in tema di durata e proroga, quando detti beni devono, in ogni momento, mantenere la loro utilizzabilità ai fini per i quali sono stati

classificati come demaniali o indisponibili. In caso contrario, sarebbe preclusa all'Amministrazione "la discrezionale facoltà di conformare la continuazione e la rinnovazione del rapporto alla luce delle autonome valutazioni circa la compatibilità di esso con l'uso pubblico del bene demaniale" (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1.12.2009, n. 12250).6. Conformemente agli esposti principi, l'art. 6 del d.lgs. n. 228 del 2011 non ha fissato alcuna regola sulla durata delle concessioni di beni pubblici; anzi, al comma 2, ha stabilito che l'ente proprietario può sempre recedere, in tutto o in parte, dal rapporto concessorio, fatto salvo il preavviso non inferiore a sei mesi e il pagamento di una indennità, ogniqualvolta il bene "debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta".7. A ciò si aggiunga che i terreni di causa, come detto, sono beni destinati a uso civico, cioè a un diritto reale che assicura utilità e benefici ai singoli in quanto appartenenti ad una collettività locale e che è "esercitato in forma duale" dalla collettività tramite il Comune che lo amministra (cfr., C.d.S. sez. IV, 26.3.2013, n. 1698). Per tali beni la legge consente la concessione in uso a titolo oneroso a favore di terzi, purché siano previste le forme specifiche di utilizzo, il corrispettivo, "la durata dell'utilizzo", nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico del terzo a tutela del bene di uso civico (cfr., art. 15 della l.p. n. 6 del 2005). È dunque l'ente competente all'amministrazione del bene che deve prestabilire la durata della concessione d'uso, unitamente agli obblighi (nel caso in questione: monticare il bestiame degli eventuali richiedenti aventi diritto di uso civico, seguire manutenzioni ordinarie e pulizie, tagliare e lasciare una disponibilità di legna, ...) posti a garanzia del corretto mantenimento dell'uso civico e del rispetto del territorio. Dal che consegue che i terreni demaniali di uso civico, se temporaneamente non utilizzati dalla comunità, possono essere destinati, con atto di concessione, al godimento da parte di privati solo se "la destinazione sia temporanea" (cfr., Cass. Civ., sez. II, 12.5.1999, n. 4694), ovvero se il rapporto ha "carattere precario e temporaneo" (cfr., Cass. Civ., sez. III, 5.5.1993, n. 5187). In altri termini, un rapporto concessorio avente ad oggetto un terreno demaniale di uso civico resta sottratto alle disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari "poiché altrimenti resterebbe preclusa all'Amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno" (Cass. Civ., SS.UU., 10.3.2005, n. 2806). L'uso civico che grava su di un terreno, pertanto, tollera la presenza di concessioni (o anche di contratti di affitto individuali) purché precari e temporanei; il che, di conseguenza, non può garantire né la stabilità né le procedure previste dalla speciale disciplina sui patti agrari di cui alla l. n. 203 del 1982 (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 16.3.2006, n. 307; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 10.12.2004, n. 1318). D'altronde, le finalità istituzionali delle due discipline sono antitetiche: quella sugli usi civici è volta a tutelare i diritti di godimento e d'uso che spettano ai singoli e alla collettività di appartenenza su terre destinate in via esclusiva al soddisfacimento delle esigenze primarie di ciascun componente quella collettività; quella sui patti agrari, all'opposto, è diretta ad assicurare maggior protezione – nella dinamica strutturale del rapporto negoziale – alla categoria economico sociale della piccola impresa agricola.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3528 del 28/06/2013 - Relatore: Vincenzo Lopilato -  
Presidente: Giuseppe Severini

**Sintesi: La circostanza secondo cui gli usi civici sono in fase di liquidazione non incide sulla loro attuale esistenza.**

che alla data del fatto, essendo scaduta la concessione comunale, aveva ripreso vigore l'uso civico di pesca dei cittadini. Orbene, va considerato che l'area lagunare era un bene demaniale dello Stato e come tale legittimamente la concessione d'uso per acquacoltura era stata rilasciata dal Magistrato delle Acque. Quanto al provvedimento municipale, esso va interpretato come una forma di rinuncia all'esercizio dell'uso civico di pesca da parte del Comune, rappresentante della locale Comunità. Pertanto può sostenersi che, scaduto il termine indicato nella delibera di giunta (il 28/5/2001), vi sia stata la reviviscenza dell'uso civico da parte della comunità di (OMISSIS) da esercitare compatibilmente con la concessione del Magistrato delle Acque. Ne consegue, pertanto, che se era lecito per i cittadini pescare (ad es. con lenza ed amo), certamente lecita non era la condotta di appropriarsi di vongole messe a dimora dalla Cooperativa sul fondale dello specchio d'acqua. Nè può dirsi, come osservato dal giudice di merito, che il M. non fosse a conoscenza della destinazione dello specchio d'acqua alla coltura delle vongole; ciò perché vi erano pali e cartelli che delimitavano l'area; inoltre; perché lo stesso imputato (ed altri) aveva patito una analogo processo per altro episodio di sottrazione di vongole commesso nel settembre 2001 sempre in danno della Coop. Almar. La reiterazione della condotta criminosa, quindi, unitamente alla presenza di pali e cartelli che indicavano la zona in concessione, esclude che il M. possa aver ritenuto di trovarsi a captare res nullius, nell'esercizio di un uso civico che non poteva certo comportare l'appropriazione di beni, le vongole, appartenenti a terzi.»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE REGIONALI**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4138 del 04/08/2014 - Relatore: Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Presidente: Mario Luigi Torsello

**Sintesi: La ricostruzione di una Regola è subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti da parte dell'amministrazione regionale in ordine ai fuochi famiglia (ovvero agli utenti aventi diritto) e ai beni della gestione comunitaria.**

Estratto: «Preliminarmente, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 97-94 e dell'art. 2 della L. R. n. 26-96, l'eventuale ricostruzione di una Regola è subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti, da parte dell'Amministrazione regionale, in ordine ai fuochi famiglia (ovvero agli utenti aventi diritto) ed ai beni della gestione comunitaria. Deve essere verificato, infatti, che ci si trovi in presenza dei discendenti di una antica collettività "chiusa", individuabile con i fuochi famiglia originari, proprietari di beni collettivi indivisi assimilabili alle proprietà private (cd. proprietà allodiale, antico patrimonio regoliero di natura privatistica) e non di una collettività "aperta", formata dall'insieme di tutti i componenti delle collettività residente nel territorio titolari dei demani civici universali (terre civiche collettive indivise di natura pubblicistica).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1914 del 16/04/2014 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Riccardo Virgilio

**Sintesi: Correttamente la Regione, a seguito dell'attivazione del procedimento di svincolo degli usi civici, deve chiedere la documentazione istruttoria necessaria a comprendere gli eventuali effetti pregiudizievoli sulla proprietà collettiva.**

Estratto: «Fra le prescrizioni dettate dall'autorizzazione unica, era previsto che l'istante dovesse, prima dell'inizio dei lavori, avviare le procedure per lo svincolo degli usi civici, ai sensi dell'art. 12 della legge 1776/1927, ove per "inizio dei lavori" evidentemente era da intendersi qualsiasi intervento che potesse comportare scavi o movimenti di terra interessanti aree gravate dagli usi suddetti. Correttamente dunque la Regione, a seguito del procedimento di svincolo attivato dal Comune, ha chiesto documentazione istruttoria necessaria a comprendere gli eventuali effetti pregiudizievoli sulla proprietà collettiva. Del resto, è condivisibile l'assunto del primo giudice, secondo il quale, proprio perché trattasi di proprietà collettiva, assimilabile a quella demaniale, il procedimento avrebbe dovuto contemplare una fase di evidenza pubblica tesa ad individuare le migliori condizioni per la collettività locale, giusto quanto già ampiamente chiarito dalla Sezione con decisione 1698/2013, cui può integralmente farsi rinvio. Né rileva la circostanza che sia stato il Comune ad avviare il procedimento di svincolo, poiché ciò che conta è che, in forza dell'espressa condizione apposta all'autorizzazione, la società non aveva titolo (in quella fase) ad iniziare i lavori.»

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.9846 del 18/11/2013 - Relatore: Stefania Santoleri - Presidente: Linda Sandulli

**Sintesi: Salvo che l'opposizione importi contestazione della qualitas soli, l'azione di reintegra al demanio di uso civico delle terre abusivamente detenute da privati, che già apparteneva alla competenza del commissario regionale quale organo della p.a., non rientra più nelle attribuzioni dello stesso, essendo state trasferite alle regioni, mediante l'art. 66, d. p. r. 24 luglio 1977, n. 616, tutte le funzioni amministrative attinenti alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico.**

Estratto: «Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto il vizio di incompetenza, sostenendo che il potere di reintegra rientrerebbe tra le attribuzioni dei Commissari Regionali per la liquidazione degli usi civici in sede giurisdizionale, e non spetterebbe quindi all'autorità amministrativa. La censura è infondata. Nell'ambito del complessivo trasferimento di funzioni amministrative precedentemente attribuite allo Stato, o ai suoi organi periferici, l'art. 66 del D.P.R. 616/77 ha disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze attribuite al Commissario per la Liquidazione degli usi civici: restano quindi assegnate al Commissario per il riordino degli usi civici le sole attribuzioni di carattere giurisdizionale. Pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza "L'azione di reintegra al demanio di uso civico delle terre abusivamente detenute da privati, delle quali sia già accertata, o comunque incontestata, la qualità demaniale costituisce, a differenza dell'azione di rivendica - che tende invece al recupero del bene attraverso l'invocato riconoscimento della sua appartenenza al demanio di uso civico ed è attribuita alla giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dagli art. 29 e 32, l. 16 giugno 1927, n. 1766 e dall'art. 3, l. 10 luglio 1930, n. 1078 - esplicazione del potere di

autotutela della p. a., rispetto al quale la posizione dell'occupante è di interesse legittimo, con riguardo all'eventuale beneficio dell'istituto della legittimazione; pertanto, salvo che l'opposizione importi contestazione della qualitas soli, l'azione di reintegra, che già apparteneva alla competenza del commissario regionale (ai sensi dell'art. 9, l. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché degli art. 25, 29, 30, 31, r. d. 26 febbraio 1928, n. 332) quale organo della p. a., non rientra più nelle attribuzioni dello stesso, essendo state trasferite alle regioni, mediante l'art. 66, d. p. r. 24 luglio 1977, n. 616, tutte le funzioni amministrative attinenti alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico". (cfr., tra le tante, Cass. civ. Sez. Unite, 24-04-1992, n. 4963; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 18-04-2002, n. 997; Cass. civ. Sez. Unite, 02-04-1998, n. 3385). Ne consegue l'infondatezza della censura.»

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.7803 del 02/08/2013 - Relatore: Rita Tricarico -  
Presidente: Linda Sandulli

**Sintesi: La competenza ad adottare un provvedimento di reintegra demaniale di un terreno spetta alla Regione in virtù della delega di funzioni in favore delle Regioni in materia di agricoltura e foreste prevista dall'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977. Conseguentemente sono state trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.**

Estratto: «1 - Con il ricorso in esame si censura il provvedimento regionale di reintegra demaniale di un terreno, gestito dall'Università Agraria di Sacrofano, in precedenza concesso in uso pascipascolo al ricorrente, in virtù di concessione-convenzione scaduta.1.1 - Il ricorso è infondato.2 - In primo luogo va evidenziata la competenza ad adottare detto provvedimento in capo alla Regione Lazio.Tale competenza sussiste in virtù della delega di funzioni in favore delle Regioni in materia di agricoltura e foreste prevista dall'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977. Conseguentemente sono state trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1698 del 26/03/2013 - Relatore: Umberto Realfonzo -  
Presidente: Giorgio Giaccardi

**Sintesi: La Regione deve assicurare che la diversa destinazione autorizzata ai sensi dell'art. 12 legge 1766/1927 rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti non solo nell'immediato ma anche per il futuro: tale valutazione non deve essere ancorata a profili di carattere solamente economico, ma deve abbracciare anche tutte le altre possibili variabili coinvolte nelle determinazioni effettuate in sede di controllo regionale e deve**

verso - con riguardo cioè al lamentato mancato ordine di esibizione di documenti ed al mancato espletamento di una consulenza d'ufficio - è il caso di osservare che l'ordine di esibizione rappresenta una facoltà discrezionale del Giudice, il cui mancato esercizio non è sindacabile di per se stesso in sede di legittimità (Cass. 15983/2000); e che l'ammissione di consulenza d'ufficio è un mezzo istruttorio riservato al prudente apprezzamento del Giudice quando lo stesso non sia in grado di risolvere direttamente del problemi di fatto - nascenti anche dalle contrapposte valutazioni che delle risultanze prospettano le parti in causa - i quali richiedono, appunto per la loro soluzione, specifiche conoscenze tecniche.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> REINTEGRA**

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.9846 del 18/11/2013 - Relatore: Stefania Santoleri - Presidente: Linda Sandulli

**Sintesi: In vista della reintegra al demanio di uso civico delle terre abusivamente detenute da privati, il perito demaniale può procedere all'espletamento delle operazioni demaniali secondo le necessità del caso, non essendo affatto vincolato ad effettuare la verifica demaniale contestualmente su tutti i terreni.**

Estratto: «Altrettanto infondato è il terzo motivo di gravame, in quanto il perito demaniale può procedere all'espletamento delle operazioni demaniali secondo le necessità del caso, non essendo affatto vincolato ad effettuare la verifica demaniale contestualmente su tutti i terreni.»

**Sintesi: E' legittima la reintegra al demanio di uso civico delle terre abusivamente detenute da privati preceduta da una regolare verifica demaniale, ai sensi degli artt. 15 e 16 del R.D. n. 332/1928.**

Estratto: «Con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso lamenta il ricorrente la violazione delle norme sul procedimento amministrativo. Le censure sono infondate. Innanzitutto si applica al procedimento in questione la normativa speciale propria della materia: il provvedimento impugnato è stato preceduto da una regolare verifica demaniale, ai sensi degli artt. 15 e 16 del R.D. n. 332/28. Il perito demaniale ha visionato i fondi occupati alla presenza del ricorrente, del rappresentante del Comune e degli originari assegnatari delle quote (cfr. verbali di sopralluogo depositati dal Comune di Farnese); ha formulato la proposta di reintegra dopo aver rilevato che i fondi non erano occupati dai legittimi assegnatari, bensì dal ricorrente, e che detti fondi non presentavano migliorie. La relazione demaniale è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed è stata comunicata al ricorrente che ha proposto opposizione ex art. 30 comma 2 R.D. n. 332/28, alla quale ha fatto seguito un sopralluogo da parte del tecnico regionale dopo la convocazione delle parti interessate. Il provvedimento di reintegra è stato quindi emesso nel rispetto delle norme previste dalla speciale procedura. Nessuna lesione del contraddittorio può dunque sussistere, e comunque tenuto conto della natura del provvedimento, una volta accertato il possesso sine titolo del bene, la mancata partecipazione al procedimento non avrebbe potuto comunque sovvertire il suo esito (Cons. Stato Sez. V 3/2/09 n. 595).»

**Sintesi: A fronte di terreni del demanio civico affittati abusivamente ad un terzo e non migliorati, l'interesse pubblico alla reintegrazione è in re ipsa e non necessita di un particolare sforzo motivazionale, configurandosi il provvedimento di reintegra come atto vincolato, dovendo l'Amministrazione riappropriarsi dei fondi per una più corretta e funzionale gestione degli stessi.**

Estratto: «La Regione ha emesso il provvedimento sulla base della relazione del proprio tecnico, nella quale è stato confermato che i fondi non erano gestiti dal concessionario, ma che erano stati addirittura affittati abusivamente ad un terzo (l'attuale ricorrente), e che, in ogni caso, non erano stati migliorati; ha quindi dichiarato – conformemente a quanto sostenuto dal proprio tecnico – che non sussistevano i presupposti per la legittimazione. Date queste premesse, l'interesse pubblico alla reintegrazione è in re ipsa e non necessita di un particolare sforzo motivazionale, configurandosi il provvedimento di reintegra come atto vincolato, dovendo l'Amministrazione riappropriarsi dei fondi per una più corretta e funzionale gestione degli stessi, come correttamente indicato dalla Regione nel provvedimento impugnato.»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> SVINCOLO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1914 del 16/04/2014 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Riccardo Virgilio

**Sintesi: Il procedimento di svincolo degli usi civici, riguardando una proprietà collettiva, assimilabile a quella demaniale, deve contemplare una fase di evidenza pubblica tesa ad individuare le migliori condizioni per la collettività locale.**

Estratto: «Fra le prescrizioni dettate dall'autorizzazione unica, era previsto che l'istante dovesse, prima dell'inizio dei lavori, avviare le procedure per lo svincolo degli usi civici, ai sensi dell'art. 12 della legge 1776/1927, ove per "inizio dei lavori" evidentemente era da intendersi qualsiasi intervento che potesse comportare scavi o movimenti di terra interessanti aree gravate dagli usi suddetti. Correttamente dunque la Regione, a seguito del procedimento di svincolo attivato dal Comune, ha chiesto documentazione istruttoria necessaria a comprendere gli eventuali effetti pregiudizievoli sulla proprietà collettiva. Del resto, è condivisibile l'assunto del primo giudice, secondo il quale, proprio perché trattasi di proprietà collettiva, assimilabile a quella demaniale, il procedimento avrebbe dovuto contemplare una fase di evidenza pubblica tesa ad individuare le migliori condizioni per la collettività locale, giusto quanto già ampiamente chiarito dalla Sezione con decisione 1698/2013, cui può integralmente farsi rinvio. Né rileva la circostanza che sia stato il Comune ad avviare il procedimento di svincolo, poiché ciò che conta è che, in forza dell'espressa condizione apposta all'autorizzazione, la società non aveva titolo (in quella fase) ad iniziare i lavori.»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> USO CIVICO DI PESCA**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE n.32985 del 22/08/2012 - Relatore: unknown -  
Presidente: Giuliana Ferrua

**Sintesi: L'uso civico si configura come ius in re aliena, concesso ad una collettività ed ai singoli componenti per consentirle lo sfruttamento in esclusiva di determinati beni pubblici o privati: esso può assumere diverse configurazioni (legnatico, pascolo, semina, raccolta erbe e ghiande e godimento di ogni altra utilità della terra e dei boschi), tra le quali la pesca su determinate superfici acquatiche.**

**Sintesi: Parti di superfici gravate di diritto di pesca possono essere concesse dalla P.A. a privati per l'impianto in forma protetta di stabile allevamento delle vongole: l'esercizio di tale potestà concessoria comporta contrazione od affievolimento sulle aree oggetto di concessione del diritto di pesca da parte dei componenti della collettività avente diritto.**

**Sintesi: Non si può dubitare dell'astratta compatibilità concettuale e giuridica del potere concessorio di determinati beni pubblici con l'esistenza sugli stessi di usi civici, promanando le due potestà (di concessione e di riconoscimento di usi civici) da fonte di identica espressione pubblicistica e dovendo, necessariamente, gravare su ambiti spaziali diversi, nel senso che la concessione, non può riguardare il bene nella sua interezza, ma aree limitate dello stesso, relativamente alle quali il diritto d'uso civico inevitabilmente cede al potere poziore, salvo riespandersi nell'originaria estensione ove il titolo di concessione venga meno per naturale scadenza od altra ragione.**

Estratto: «2.2 - Il terzo motivo, riguardante la pretesa inosservanza od erronea applicazione della legge penale, per violazione degli artt. 43, 624 e 392 c.p., pone il quesito giuridico della configurabilità della fattispecie del furto, contestando la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, per mancanza di consapevolezza dell'altruità della cosa, ove invece avrebbe dovuto riconoscersi il pieno convincimento degli agenti in ordine all'appartenenza delle vongole sottratte alla comunità di (OMISSIS), di cui facevano parte, nell'esercizio del secolare diritto di pesca.2.2.1 - La verifica della corretta attribuzione del nomen iuris alla fattispecie oggetto di giudizio postula alcune puntualizzazioni sul contesto ambientale e giuridico in cui la vicenda è inserita, secondo uno sviluppo sintetico delle questioni di diritto che attorno ad esso si agitano.2.2.2 - In primo luogo, è dato pacifico in processo che la comunità di (OMISSIS) è titolare di diritto di uso civico, sub specie di diritto di pesca, sul tratto di laguna teatro dei fatti in questione. E' risaputo che l'uso civico, secondo la dottrina giuridica, si configura come ius in re aliena, concesso ad una collettività (ed ai singoli componenti) per consentirle lo sfruttamento in esclusiva di determinati beni pubblici o privati. Può assumere diverse configurazioni (legnatico, pascolo, semina, raccolta erbe e ghiande e godimento di ogni altra utilità della terra e dei boschi), tra le quali appunto la pesca su determinate superfici acquatiche. Il diritto spettante alla comunità (OMISSIS) ha origini antichissime, risalenti, secondo la ricostruzione storica di parte ricorrente, al (OMISSIS) (atto del (OMISSIS)) e, per quanto si è detto, non è oggetto di contestazione in questo giudizio.2.2.3 - Il bene sul quale insiste il diritto in questione (lo spazio lagunare) apparteneva al demanio marittimo statale e, di recente, in forza del D.Lgs. n. 2005 del 2001, in attuazione di un disegno istituzionale di progressiva sdemanializzazione, è stato trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, senza perdere ovviamente la sua connotazione pubblicistica.2.2.4 - E' pacifico, siccome riconosciuto in diverse occasioni, che parti di superfici gravate di diritto di pesca possono

preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato (SU n. 836/05).- che pertanto si ha accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico", allorché il conflitto tra le parti, verta direttamente sulla natura del bene, come nel caso in cui l'opponente a sanzione amministrativa, irrogata per pascolo abusivo e omessa custodia di animali su terreni comunali, aveva contestato il fatto a lui addebitato in ragione della estensione del diritto di uso civico di pascolo ai suddetti terreni (Cass. S.U 10158/03).Nella specie il motivo soprariassunto, al quale va portata attenzione giacché ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, rivela inequivocabilmente che è oggetto di contestazione la stessa esistenza dell'uso civico e la sottoposizione dell'area de qua (c.d. laguna di Marano) all'uso civico rivendicato dal Comune.Ne consegue che per questa parte sussiste la giurisdizione Commissariale.»

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.10408 del 14/12/2012 - Relatore: Antonella Mangia -  
Presidente: Aldo Sandulli

**Sintesi: In tema di usi civici, l'individuazione del soggetto tenuto a corrispondere il canone di affrancazione (determinato, indiscusso e, comunque, già dovuto in esito all'avvenuta affrancazione dell'immobile) va ricondotta nella sfera di operatività della giurisdizione del giudice ordinario.**

**Sintesi: Nel caso in cui venga meno, per il buon esito dell'affrancazione, la finalizzazione degli usi civici alla tutela di un interesse collettivo, i rapporti che ne derivano debbono essere definiti di natura strettamente obbligatoria, sicché l'eventuale errata individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la somma di danaro richiesta a titolo di canone di affrancazione non può che essere contestata dinanzi al c.d. giudice dei diritti, ossia il giudice ordinario.**

Estratto: «Ciò detto, il Collegio ritiene che l'ipotesi in trattazione – specificamente afferente l'asserita illegittimità del provvedimento con cui la Regione Lazio, in virtù delle modifiche apportate dalla d.P.R. n. 616 del 1977, ha reso esecutivo il "progetto relativo alla liquidazione dell'uso civico di pascolo, semina e legnatico" su un determinato terreno "nella parte in cui indica come destinatari i ricorrenti" – non possa essere ricondotta in alcuna delle questioni sopra riportate, posto che:- in tale ipotesi non viene sollevata alcuna contestazione in ordine al procedimento di affrancazione;- in particolare, la censura sollevata attiene ad una fase successiva all'affrancazione sostanzialmente considerata, ovvero attiene all'imposizione del canone e, precipuamente, all'individuazione del/i soggetto/i tenuto/i a corrispondere il capitale di affrancazione;- ciò detto, si tratta di una censura specificamente attinente a rapporti definibili "paritetici", ossia afferente specificamente i soggetti tenuti all'adempimento di una prestazione pecuniaria, già computata in esito alla conclusione del procedimento di affrancazione (pienamente atto, tra l'altro, a far acquisire alle terre la qualifica di "private" – cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 3 marzo 2009, n. 432).In ragione di tali considerazioni:- la questione di cui trattasi non può essere ricondotta nell'ambito della giurisdizione dei commissari degli usi civici, in quanto estranea alla qualitas soli e non implicante la soluzione di questioni in ordine all'appartenenza dell'area alla collettività

civica;- la medesima questione non può rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che non investe il corretto esercizio di un pubblico potere. Ciò detto, non permane che ricondurre la problematica de qua nella sfera di operatività della giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della stretta inerenza con rapporti di dare-avere e, precipuamente, con l'individuazione del soggetto tenuto a corrispondere una somma di danaro - il c.d. canone di affrancazione - determinata e, comunque, già dovuta in esito all'avvenuta affrancazione dell'immobile (a conclusione del procedimento in origine attivato), la quale non risulta posta in discussione. Del resto, è noto che gli usi civici costituiscono diritti di godimento, d'uso ed anche di proprietà, spettanti alla collettività su terreni di comuni o di terzi. Si tratta - in definitiva - di usi caratterizzati da forti vincoli di inalienabilità e di imprescrittibilità, in ragione della finalizzazione alla tutela di un interesse collettivo. Nel caso in cui tale caratterizzazione e, conseguentemente, finalizzazione venga meno per il buon esito dell'affrancazione, i rapporti che ne derivano debbono essere definiti di natura strettamente obbligatoria, sicché l'eventuale errata individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la somma di danaro richiesta a titolo di canone di affrancazione non può che essere contestata dinanzi al c.d. giudice dei diritti, ossia il giudice ordinario.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.12271 del 17/07/2012 - Relatore: Milena Falaschi  
- Presidente: Roberto Michele Triola

**Sintesi: La giurisdizione commissariale ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia stata contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi.**

**Sintesi: La giurisdizione commissariale non riguarda le azioni di rivendicazione proposte dai privati (o, iure privatorum, dalla P.A.) al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e conseguire il possesso del bene.**

**Sintesi: Tutte le controversie nette quali sia pacifica la natura dei beni controversi e non richiedano accertamenti in ordine alla sussistenza ed estensione del diritto di uso civico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.**

Estratto: «Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 2909 c.c. in quanto pur affermando che la sentenza di questa corte n. 2157/1950 ha accertato con carattere di definitività il trasferimento della proprietà dei terreni de quibus in favore del suo dante Causa della società ricorrente, nel disconoscere la natura allodiale dei fondi medesimi ha violato il giudicato contenuto nella predetta decisione. Anche detto motivo è da disattendere. Questa corte ha più volte ribadito che la giurisdizione commissariale ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa

**Sintesi: Rientra nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 legge 1766/1927 la controversia nella quale i ricorrenti agiscono avverso la delibera comunale con cui sia stato reintegrato al demanio civico un terreno di cui essi asseriscano di essere proprietari iure hereditario.**

Estratto: «4. E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale. Invero, sotto il profilo del petitum sostanziale, i ricorrenti agiscono dichiaratamente facendo valere un diritto soggettivo pieno (cfr. pag 14 dell'atto introduttivo del giudizio), affermando cioè di essere proprietari per successione ereditaria dei terreni di cui il Comune, con la delibera gravata, ha disposto la reintegrazione al pubblico demanio. Non rileva, per il riparto della giurisdizione, che i ricorrenti impugnino anche il provvedimento con il quale il Comune si è pronunciato sulla domanda di affrancazione dagli usi civici. La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che, ove un privato agisca nei confronti dell'Amministrazione al fine di sentir accertare l'avvenuto acquisto della proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l'inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità del bene medesimo, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, in quanto attinente all'accertamento della titolarità di diritti reali e delle rispettive posizioni soggettive, rientrando poi la disamina dei fatti e delle prove, anche in ordine alla natura demaniale civica del terreno, nella competenza istituzionale del Commissario (cfr., tra molte, Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2009 n. 7429; Id., 3 dicembre 2008 n. 28654). Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Commissario regionale per gli usi civici.»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1167 del 25/08/2011 - Relatore: Anna Corrado -  
Presidente: Giuseppe Romeo

**Sintesi: La controversia che concerne la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione delle occupazioni di terre del demanio civico attiene ad una situazione del privato configurabile come interesse legittimo a fronte del potere autoritativo esercitato dall'Amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.**

Estratto: «Per quanto concerne l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata sulla scorta della circostanza che l'avversato provvedimento di affrancazione avrebbe fatto insorgere in capo alla stessa una posizione di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della cognizione della presente controversia all'A.G.O., la stessa è infondata e, pertanto, da respingere. Vero è, infatti, che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio e, contestualmente, la nascita, in capo all'occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 5), ma ciò comunque in esito ad un procedimento nel quale si esplica attività amministrativa autoritativa. E, comunque, in ossequio alla regola del petitum sostanziale, la giurisdizione va individuata sulla scorta della posizione giuridica soggettiva fatta valere da parte ricorrente, e cioè del soggetto che in tal modo lamenta il mancato

accertamento in suo favore della natura allodiale delle particelle di terreno di che trattasi, posizione che ha pacificamente consistenza di interesse legittimo. In altri termini, concernendo la controversia in esame la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione, essa attiene ad una situazione del privato configurabile come interesse legittimo a fronte del potere autoritativo esercitato dall'Amministrazione, con conseguente giurisdizione dell'adito giudice amministrativo (cfr. Cassazione civile, sez. un., 29 aprile 2008, n. 10814).»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.89 del 18/01/2011 - Relatore: Giuseppe La Greca -  
Presidente: Mario Adamo

**Sintesi: L'ordinanza (ovvero provvedimento recante altra denominazione) con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici rigetta la domanda di legittimazione della occupazione di terre del demanio civico, escludendo la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione stessa, attiene ad una situazione non configurabile come diritto soggettivo, con la conseguenza che l'impugnazione avverso di essa non può essere proposta nella forma del reclamo davanti alla sezione speciale della Corte d'Appello per gli usi civici, bensì dinanzi al giudice amministrativo, dal quale sono sindacabili gli atti finali del procedimento di legittimazione.**

Estratto: «Ritenuto che:- con il ricorso viene impugnata la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia n. 36276 R.C. del 15 settembre 2010 con cui è stata rigettata l'opposizione che l'odierno ricorrente ha proposto avverso la relazione di verifica demaniale relativa ad un terreno sito in c. da XIV salme in territorio di Campofelice di Roccella;- il ricorso non risulta essere stato notificato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, Amministrazione cui va imputata l'emanazione dell'impugnato provvedimento (recte: sentenza);- nel caso di specie la controversia correttamente è stata incardinata dinanzi al g.a., e ciò conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 10814/2008; 11267/1992) secondo la quale l'ordinanza (ovvero provvedimento recante altra denominazione) con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici rigetta la domanda di legittimazione della occupazione di terre del demanio civico, escludendo la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione stessa, attiene ad una situazione non configurabile come diritto soggettivo, con la conseguenza che l'impugnazione avverso di essa non può essere proposta nella forma del reclamo davanti alla sezione speciale della Corte d'Appello per gli usi civici, bensì dinanzi al giudice amministrativo, dal quale sono sindacabili gli atti finali del procedimento di legittimazione;- che nella vicenda per cui è causa il ricorrente aveva chiesto la declaratoria della «sussistenza dei presupposti di legge per la legittimazione» in capo allo stesso di specifici immobili;- che, pertanto, la notificazione effettuata soltanto nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella è insufficiente ad instaurare il contraddittorio, considerato, peraltro, che detto Ente è estraneo (quantomeno in via diretta) alla vicenda procedimentale per cui è causa;Ritenuto, per quanto sopra, che la suddetta omessa notificazione comporta la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso in epigrafe;»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.7606 del 30/03/2010 - Relatore: Ettore Bucciante -  
Presidente: Paolo Vittoria

**Sintesi: Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione laddove il Commissario liquidatore degli usi civici intenda effettuare un censimento generale degli usi civici esistenti in un dato territorio comunale: in mancanza di una specifica, attuale e concreta controversia tra soggetti determinati in ordine alla qualitas soli, infatti, tale attività è infatti prettamente amministrativa e di competenza regionale.**

**Sintesi: La giurisdizione del Commissario liquidatore degli usi civici può sopravvenire laddove gli interventori in giudizio sostengano il carattere allodiale dei fondi di rispettiva loro proprietà ed introducano questioni dotate di caratteri di specificità, attualità, concretezza e determinatezza.**

Estratto: «Anche relativamente a ulteriori procedimenti, pure promossi di ufficio previa dichiarazione di estinzione di quelli precedenti, per accertare quali fondi in singoli comuni fossero soggetti a usi civici, questa Corte, con varie ordinanze del 27 marzo 2009, ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che quella sorta di "censimento generale, con riferimento a un intero territorio comunale, delle terre soggette a usi civici", cui si intendeva dare luogo, consistesse in una attività "prettamente amministrativa" di competenza regionale, in mancanza di "una specifica, attuale e concreta controversia tra soggetti determinati in ordine alla qualitas soli". Il procedimento qui in considerazione è appunto uno di quelli di cui ora si è detto. Se ne differenzia, però, in quanto gli interventori vi hanno introdotto, sostenendo il carattere allodiale dei fondi di rispettiva loro proprietà, questioni dotate di quei caratteri di specificità, attualità, concretezza e determinatezza, che inizialmente mancavano. La giurisdizione del Commissario, che in origine difettava, è dunque sopravvenuta, limitatamente alla più particolare materia del contendere così inserita nel giudizio.»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.608 del 19/10/2009 - Relatore: Dino Nazzaro -  
Presidente: Michele Eliantonio

**Sintesi: Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. sulla controversia relativa alla titolarità dei diritti di uso civico.**

Estratto: «La controversia in oggetto, al di là degli aspetti formali del potere esercitato, involge la questione di sostanza in punto a chi spettano i diritti di uso civico, vicenda che la Regione ha deciso con la "reintegra... in favore della collettività di Abbateggio", superando ogni problema di demanialità che, in assenza di rivendica soggettiva privata, è del tutto pacifica. Il Commissario agli usi civici, pertanto, non si limita unicamente ad accertare la "demanialità" del bene, ma è chiamato a sciogliere le situazioni di "promiscuità", che, nella specie, concernono la estensione dei diritti di uso civico da parte del Comune di Abbateggio. Le eccezioni di parti avverse sono, pertanto, fondate perché l'antecedente logico-giuridico della causa è nella "qualitas soli", da intendere non solo se di natura demaniale o meno, bensì anche nello stabilire la loro appartenenza tra due collettività comunali. In sintesi, nella fattispecie viene direttamente sottesa la situazione proprietaria (a

dell'occupazione) sussiste, invece, la speciale competenza giurisdizionale del Commissario; d) che, pertanto, se nessuno dei presupposti della legittimazione sia oggetto di contestazione (ciò che renderebbe necessario l'accertamento giurisdizionale del Commissario sulla loro esistenza), ogni determinazione concernente le altre condizioni richieste per la legittimazione (compresa la misura del canone), rientra nella valutazione autonoma dell'autorità pubblica, come sindacabile, se affetta da vizi, dal giudice amministrativo (in terminis, cfr. da ultimo Cass., sez. un., 08 agosto 1995, n. 8673, nonché T.A.R. Salerno, sez. I, 6 luglio 2005, n. 1114 e Id., 16 marzo 2004, n. 186). Rientrando la controversia che ne occupa nella fattispecie sub b), non sussistono perplessità in ordine alla giurisdizione dell'intestato Tribunale.»

#### **GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> USI CIVICI**

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.1331 del 28/06/2012 - Relatore: Sebastiano Zafarana -  
Presidente: Filippo Giamportone

**Sintesi: In caso di impugnazione dell'ordinanza di sgombero di un bene asseritamente appartenente al demanio civico, l'interesse dell'assegnatario alla conservazione del fondo deve qualificarsi come interesse di mero fatto, non potendo egli vantare, rispetto al suo assetto proprietario, una posizione soggettiva giuridicamente qualificata.**

Estratto: «2. In via preliminare il Collegio deve esaminare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al soggetto controinteressato, individuato dalla difesa del Comune nella ditta F.Ili Musacchia. L'eccezione è infondata. Il Collegio rileva, sotto il profilo formale, che l'ordinanza di sgombero impugnata non contempla altri soggetti diversi dai ricorrenti, essendo fondata unicamente sul presupposto della presunta demanialità del terreno su cui si controverte. Sotto il profilo sostanziale, attesa la pregiudizialità - rispetto al presente giudizio - dell'azione di rivendica del terreno proposta dai ricorrenti dinanzi al Commissario Aggiunto per gli Usi Civici, l'interesse della società assegnataria alla conservazione del fondo deve qualificarsi come interesse di mero fatto, non potendo essa vantare, rispetto al suo assetto proprietario, una posizione soggettiva giuridicamente qualificata. Ed infatti, antecedentemente alla proposizione del presente ricorso, con provvedimento del 29/09/1998 il Commissario aggiunto per gli usi civici ha sospeso l'ordinanza di reintegra in possesso del Comune di Piana degli Albanesi di cui al decreto reso dal Commissariato medesimo in data 10/07/1942, ed ha ordinato la sospensione dei lavori intrapresi sul fondo da parte della ditta F.Ili Musacchia in attesa dell'accertamento in ordine alla proprietà del terreno.»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.89 del 18/01/2011 - Relatore: Giuseppe La Greca -  
Presidente: Mario Adamo

**Sintesi: E' inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto del Commissario per la liquidazione degli usi civici se non notificato al Commissario medesimo.**